

REGOLAMENTO (CEE) N. 346/79 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1979

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 337/79 prevede all'articolo 26, paragrafo 1, la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità d'applicazione del suddetto articolo 26, paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse ;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo ;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità ; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi ;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che tali misure devono essere

atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni ; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati ;

considerando che il meccanismo del mercato nel settore vitivinicolo comporta un regime di titoli di importazione ; che l'esistenza di questo regime porta a definire secondo quali regole possano essere decise misure di carattere cautelare a livello comunitario in seguito ad un esame sommario della situazione ;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 337/79 nel caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo ; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato ; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare ; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia ;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda ; che, onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro ; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 276 del 20. 11. 1978, pag. 1.

perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare, oltre che dei criteri previsti dall'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento :

- a) del volume delle esportazioni realizzate o prevedibili,
- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità,
- c) dei prezzi constatati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile e in particolare della loro tendenza a un rialzo eccessivo o, per i prodotti per i quali non è fissato un prezzo d'intervento, della loro tendenza ad un ribasso eccessivo,
- d) dei quantitativi di prodotti per i quali si dovranno probabilmente prendere misure di intervento, se si verifica, a causa delle importazioni, la situazione prevista in limine.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo, sono :

- a) la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli di importazione che comporta la non accettazione delle nuove domande ;
- b) il rigetto totale o parziale delle domande di rilascio di titoli che sono in corso di espletamento ;
- c) la sospensione delle esportazioni ;
- d) la riscossione di tasse all'esportazione.

2. Si possono prendere le suddette misure solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità o presentazioni. Possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune regioni della Comunità o alle esportazioni in provenienza da tali regioni.

3. Il rigetto delle domande di cui al paragrafo 1 è applicabile alle domande depositate nei periodi durante i quali è stata applicata la sospensione di cui all'articolo 3 o all'articolo 4.

Articolo 3

La Commissione, dopo un esame sommario della situazione effettuato sulla base degli elementi di cui all'articolo 1, può constatare mediante decisione che sussis-

tono le condizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79. Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede.

Tale decisione comporta per i prodotti di cui trattasi e a decorrere dall'ora a tal fine indicata — che deve essere posteriore alla notifica — la sospensione temporanea del rilascio dei titoli.

Tale decisione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 337/79, è applicabile per una durata massima di quarantotto ore.

Articolo 4

1. Uno Stato membro può prendere a titolo cautelare una o più misure, qualora ritenga, in seguito ad una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti sul suo territorio la situazione prevista dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Le misure cautelari consistono :

- a) nel sospendere totalmente o parzialmente il rilascio dei titoli d'importazione,
- b) nel sospendere le esportazioni,
- c) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o la costituzione della garanzia del loro pagamento.

La misura di cui alla lettera c) provoca la riscossione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telex non appena decise. La notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79. Esse sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 5

1. Il regolamento (CEE) n. 958/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che definisce le condizioni d'applicazione delle misure di salvaguardia nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾ è abrogato.

⁽¹⁾ GU n. L 115 del 28. 5. 1970, pag. 4.

2. I richiami al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE
